



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE

NR. <u>194</u> / GEN DEL <u>20</u> FEB. 2014	NR. <u>30/DF</u> DEL <u>17/02/2014</u>
--	--

OGGETTO: Approvazione schema di contratto relativo al noleggio a lungo termine di n. 12 veicoli per il funzionamento degli uffici comunali.
CIG 5451185C28

L'anno 2014 addì 17 del mese di Febbraio , alle ore 12:00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione n. 1053/Gen del 11/12/2013 è stata affidata alla Ditta 2014 By Autogarden s.r.l. la fornitura con la formula del noleggio di n. 12 veicoli per il funzionamento degli uffici comunali;

CONSIDERATO che la suddetta Determinazione ha demandato l'approvazione del contratto di cui sopra a successivo atto;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Contratto relativo al noleggio a lungo termine di n. 12 veicoli per il funzionamento degli uffici che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il provvedimento sindacale n. 297902/U del 07/06/2011 con la quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dell'intestato Dipartimento;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare lo schema di contratto relativo al noleggio a lungo termine di n. 12 veicoli per il funzionamento degli uffici che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale


DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposto al "visto" del Responsabile del servizio finanziario (art.55, quinto comma, della legge 142/90, sostituito dall'art.6, comma 11 della legge 127/97);
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Terracina, 17-02-2019


IL CAPO SETTORE

(Dott.ssa Federica Maragoni)



IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Ada Nasti)



CONTRATTO DI
APPALTO RELATIVO AL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 12
VEICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI
DELLA CITTA' DI TERRACINA
Codice C.I.G. 5451185C28

TRA

Il COMUNE DI TERRACINA ,P.zza Municipio n. 1, C.F: ,00246180590 in persona della Dott.ssa Ada Nasti, nata a Benevento il 04/07/1975 nella sua qualità di Dirigente del Dip. Finanziario, dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta ed in seguito indicata come "Amministrazione Comunale" o "Comune"

E

la **2014 By Autogarden Srl**, con sede legale in Terracina (LT), Via Pontina Km. 105,300 n.2014, P.IVA 02421300597, in persona del proprio Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Marco Pannozzi, C.F. PNNMRC67B20L120T, di seguito denominata "Società" nel seguito congiuntamente indicate "**le Parti**"

PREMESSO CHE

1. l'Amministrazione Comunale, con convenzioni Consip nell'anno 2008 noleggiava n. 19 autoveicoli presso la Ditta Lease Plan Italia S.p.A. nonché presso la Ditta Arval Service Lease Italia S.p.A. per le necessità istituzionali dei Dipartimenti e/o settori dell'Amministrazione stessa, mediante la formula del noleggio di autovetture a lungo termine;
2. venuto a scadenza il noleggio di cui al punto che precede, dovendo fare fronte ai bisogni dell'Amministrazione Comunale, l'Ufficio Provveditorato si attivava per indire nuova selezione;
3. visto l'esito negativo delle predette selezioni, come dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 144 del 18.04.2013 e n. 370 del 18.10.2013, veniva demandato al Dipartimento Finanziario – Settore Economato e Provveditorato, di procedere a riattivare la procedura di gara ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
4. in considerazione dell'esito negativo dell'ulteriore gara e constatata la necessità di provvedere al noleggio dei veicoli per i bisogni degli uffici di cui infra, si è proceduto per mezzo della trattativa negoziata di cui all'art. 57 co. 2 lett.a) del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
5. all'esito delle procedure di gara, l'offerta presentata dalla Società mediante preventivo – acquisita al protocollo del Comune n. 50912/I del 7.11.2013, peraltro unica offerta pervenuta – veniva ritenuta idonea in considerazione della rispondenza delle caratteristiche dei veicoli a quanto richiesto dal Comune nonché congrua la proposta economica presentata, verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.lgs 163/2006 e s.m.i., vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 Legge 136/2010 e s.m.i., veniva aggiudicato l'appalto di cui al presente contratto alla Società alle condizioni di cui all'offerta tecnico economica formulata in sede di gara;
6. il Comune, con Determinazione dirigenziale n. 1053/gen dell'11.12.2013 del Dipartimento Finanziario Settore Economato e Provveditorato, esecutiva ai sensi dell'art. 153 D.lgs 267/2000 e s.m.i., affidava, pertanto, alla Società la fornitura con la formula del noleggio a lungo termine di n. 12 veicoli a far data dal mese di gennaio 2014 a valere per mesi 42, per l'importo annuale di euro 56.712,00, IVA compresa, e così per un importo complessivo di euro 198.492,00, oltre all'importo di euro 11.096,80, a copertura di costi non compresi nei canoni di noleggio, come meglio descritto nel seguente articolato;

7. che tra le Parti, come peraltro espressamente previsto nella Determinazione di cui al punto precedente, si rende pertanto necessario procedere alla sottoscrizione di apposito contratto disciplinante i termini e le condizioni del noleggio a lungo termine di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, le Parti, come indicate in epigrafe, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1 Le premesse che precedono e gli allegati più avanti indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Comune affida alla Società, che accetta, l'appalto relativo alla fornitura di n. 12 (dodici) veicoli con la formula del noleggio a lungo termine, il tutto come da offerta tecnica presentata dalla Società nell'ambito della procedura negoziata di cui all'art. 57 co. 2 lett.a) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. meglio specificata in premessa, accettata come da Determinazione del pari specificata in premessa (**all.ti 1/2**) custoditi agli atti e dalla quale ultima si fa espresso riferimento per la descrizione dei veicoli, le caratteristiche tecniche e le condizioni generali di noleggio.

2.2 Come meglio specificato nell'offerta, la fornitura di cui al presente contratto non comprende, intendendosi pertanto espressamente esclusa, la fornitura di auto sostitutiva a qualsivoglia titolo.

2.3 In particolare, la disponibilità di fatto e giuridica dei 12 (dodici) veicoli oggetto del presente Contratto è stata acquisita dalla Società in virtù di contratto di locazione stipulato in data 1 luglio 2013 (**all.3**), custodito agli atti, con la effettiva proprietaria degli stessi DE.MA. RENT sp. z.o.o., corrente in ul. Traugutta 15, 39-300 MIELEC (Polonia) e successiva autorizzazione scritta al subnoleggio in data 12.12.2013 (**all.4**) custodito agli atti.

ARTICOLO 3

TERMINE E DURATA

3.1 Il noleggio di cui al presente contratto avrà la durata di mesi 42 (quarantadue) a decorrere dalla consegna dei singoli veicoli, che dovrà risultare dalla sottoscrizione di apposito verbale, a valere per le annualità 2014 – 2015 – 2016 – 2017, con espressa esclusione di qualsivoglia rinnovo tacito.

3.2 Laddove la consegna dei 12 veicoli non dovesse essere perfezionata in un'unica soluzione, la decorrenza del noleggio di ciascuno degli stessi avrà inizio il giorno e l'ora della effettiva consegna.

3.3 La Società si obbliga a consegnare i veicoli in questione entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione o, comunque, dal perfezionamento del presente contratto. Del pari in tale occasione saranno altresì consegnati i relativi documenti di legge ivi compresa l'assicurazione obbligatoria.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI DI NOLEGGIO – CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL VEICOLO

4.1 I veicoli verranno consegnati dalla Società al Comune in perfette condizioni e con le serigrafie e dotazioni di cui all'offerta tecnica presentata nell'ambito della procedura negoziata di cui all'art. 57 co. 2 lett.a) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. meglio specificata in premessa. Ed in particolare: localizzatori GPS, assicurazione RCA, assicurazione KASKO, Assicurazione incendio e furto, Assicurazione terzi trasportati (max 3 persone) oltre il conducente, tagliandi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, soccorso stradale, cambio pneumatici [n. 1 (uno) cambio], lavaggio auto interno/esterno con igienizzante una volta al mese (previo appuntamento),

nonché contachilometri sigillato, attrezzi, triangolo, una ruota di scorta o kit di riparazione.

4.2 Conformemente all'offerta tecnica economica accettata dal Comune, il limite massimo di percorrenza di chilometri inclusa nel noleggio è fissato in 30.000/Km/anno (trentamila chilometri annui).

4.3 Resta espressamente inteso che il Comune si obbliga a restituire i veicoli nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, fatta salva l'usura derivante dall'utilizzo normale e diligente dei veicoli stessi.

4.4 I veicoli dovranno essere riconsegnati presso la sede della Società alla scadenza dei 42 (quarantadue) mesi pattuiti come risultante dalla data indicata nel verbale di consegna. Eventuali modifiche dei termini della riconsegna (luogo, data ed ora) dovranno essere espressamente richieste per iscritto alla Società non meno di 7 (sette) giorni prima della data originariamente prevista per la riconsegna e dovranno essere espressamente autorizzate per iscritto dalla Società stessa.

4.5 In difetto di espressa autorizzazione da parte della Società, la riconsegna ritardata per oltre 10 gg. , comporterà la fatturazione di giorni extra, da fatturarsi alla tariffa giornaliera standard risultante dai listini in vigore al momento della scadenza come pubblicati sul sito internet o comunque esposti negli Uffici della Società.

4.6 All'atto della riconsegna, è fatto obbligo al Comune di richiedere la firma di un addetto della Società sul check-in report in cui verrà riportato l'effettivo stato della vettura, restando sin d'ora inteso che eventuali pezzi mancanti o danni non regolarmente denunciati dovranno essere in ogni caso integralmente rimborsati e/o risarciti alla Società. In difetto di tale sottoscrizione, si intenderanno valide e tacitamente accettate dal Comune le determinazioni documentate dalla Società, senza che il Comune possa muovere alcuna contestazione.

ARTICOLO 5

USO DEL VEICOLO

5.1 Il Comune, che dal momento della sottoscrizione del verbale di consegna dei singoli veicoli concessi in noleggio dalla Società ne è costituito custode, si obbliga a conservare e custodire gli stessi con ogni cura e diligenza ed utilizzarli esclusivamente per le finalità istituzionali di cui alle premesse.

5.2 Il Comune si obbliga altresì ad affidarne la conduzione a soggetti che siano in rapporto di dipendenza organica con l'Amministrazione comunale, per le finalità di cui *infra*, nonché in possesso dei requisiti ed autorizzazioni tutti previsti per la conduzione di veicoli a motore ai sensi della vigente normativa, fatte salve le previsioni di cui al seguente articolato.

5.3 Il Comune si obbliga a fornire alla Società le generalità dei conducenti designati nonché copia delle rispettive patenti e documenti di identità. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Società.

5.4 Le Parti convengono che i conducenti dovranno avere compiuto 21 anni di età e dovranno essere in possesso di regolare patente di guida rilasciata da almeno 12 (dodici) mesi che abiliti alla conduzione del veicolo, nonché di altro valido documento di identità.

5.5 Il Comune con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a mantenere indenne la Società, esonerandola da qualsivoglia responsabilità, per la perdita degli oggetti che il Comune, nella persona dei suoi designati alla guida e/o terzi trasportati possano aver lasciato o caricato sulla vettura durante il periodo di noleggio ed anche ove eventualmente ritrovati dopo la riconsegna.

ARTICOLO 6

MANUTENZIONE DEL VEICOLO

6.1 Il Comune si obbliga nell'utilizzo dei veicoli noleggiati ad osservare i canoni di diligenza del buon padre di famiglia e correttezza e a rispondere di qualsivoglia danno derivi agli stessi mezzi in conseguenza dell'incuria nel normale utilizzo,

fatta salva la normale usura che consegua all'utilizzo diligente e corretto del veicolo stesso ed al caso fortuito.

6.2 E' fatto obbligo al Comune di controllare con regolarità i livelli dell'olio motore, del liquido di raffreddamento e del liquido dei freni, nonché di effettuare obbligatoriamente detti controlli ogni 1000 (mille) chilometri di percorrenza. E' fatto altresì obbligo al Comune, previa richiesta di fissazione di appuntamento, di consegnare i veicoli in questione presso l'Officina indicata dalla Società per consentire l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata ogni 15.000 Km o, in ogni caso in caso di percorrenza inferiore, almeno una volta l'anno.

6.3 Resta inteso che le spese di ricovero, ulteriori lavaggi rispetto a quelli pattuiti e forature dei pneumatici resteranno a carico del Comune.

6.4 Le Parti concordano altresì che, ferma restando la responsabilità del fabbricante del veicolo per i vizi di costruzione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli concessi in noleggio, non riconducibile ad un uso illegittimo o abnorme o comunque a colpa del Comune, saranno effettuati a cura e spese della Società presso la propria sede o le officine convenzionate, con esclusione della possibilità del Comune di ottenere qualsivoglia rimborso di spese sostenute in proprio ove non preventivamente autorizzate per iscritto. In ogni caso, anche in ipotesi di preventivo consenso scritto, tali costi verranno rimborsati esclusivamente dietro presentazione di regolari fatture quietanzate intestate alla Società (indicanti, tra l'altro, data, nome ed indirizzo del fornitore, targa del veicolo ed i chilometri percorsi) e dietro presentazione dei pezzi sostituiti. I pezzi di ricambio ovvero gli apparati sostituiti dovranno essere originali o comunque presentare caratteristiche e prestazione che siano equivalenti a quelli sostituiti. Resta espressamente escluso il rimborso delle spese da parte della Società per danni e sostituzioni di pezzi dovute a incuria e negligenza nell'utilizzo dei veicoli da parte del Comune, ovvero nelle ipotesi in cui i danni conseguano all'utilizzo dei veicoli in violazione delle norme del Codice della strada, come meglio precisato sub art. 8 del presente contratto.

6.5 Ai fini della sicurezza del conducente e della corretta manutenzione del veicolo la Società si riserva di considerare l'uso improprio e/o abnorme del veicolo in caso di superamento dei massimi parametri di percorrenza previsti dal piano tariffario di riferimento, con conseguente applicazione di una specifica tariffazione a carico del Comune, come meglio precisato nel seguente articolo 7.

6.6 La Società non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni derivanti da guasti meccanici nel corso del noleggio.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVO – TRACCIABILITA' FINANZIARIA – INTERESSI MORATORI

7.1 Il corrispettivo dovuto per il noleggio di cui al presente contratto, conformemente all'offerta economica formulata dalla Società ed accettata dal Comune, viene determinato in euro 56.712,00 (cinquantaseimilasettecentododici/00), IVA compresa, per anno, per un importo complessivo di euro 198.492,00 (centonovantottomilaquattrocentonovantadue/00), riferito alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, pari ai 42 mesi di noleggio.

7.2 Come meglio precisato nella citata offerta tecnico economica formulata dalla Società, ed accettata dal Comune, gli importi relativi ai canoni di noleggio si intendono comprensivi dei seguenti servizi:

- assicurazione RCA;
- assicurazione KASKO;
- assicurazione incendio e furto;
- assicurazione terzi trasportati (max tre persone);
- tagliandi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- soccorso stradale;
- cambio pneumatici (n. 1 cambio per l'intero periodo contrattuale)
- lavaggio auto interno/esterno con igienizzante (una volta al mese, previo appuntamento).

7.3 Le predette coperture assicurative saranno fornite dalla Compagnia Generali T.U. S.A., con massimali di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alla persona, e di Euro 1.000.000,00 (unmilione), anche in tale ipotesi per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, in caso di danni a cose.

7.4 Restano esclusi dai canoni di noleggio, oltre a quanto più sopra non espressamente previsto, i costi *una tantum* per:

- costo della omologazione comprensiva del costo della serigrafia esclusiva per i n. 5 (cinque) veicoli della polizia locale pari ad euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00);
- costo della serigrafia per tutti i veicoli che ammonta ad euro 840,00 (ottocentoquaranta/00);
- costo del montaggio GPS che ammonta ad euro 1.756,80 (millesettecentocinquantesi/80)

per complessivi euro 11.096,80 (undicimilazeronovantasei/80) da corrispondersi alla Società anticipatamente al momento della sottoscrizione o, comunque, del perfezionamento del presente contratto.

7.5 Il superamento del limite chilometrico di 30.000/Km/anno, di cui al precedente art. 4.2, comporterà l'applicazione di un costo aggiuntivo di euro 0,10 (euro 0 e dieci centesimi) per ogni chilometro percorso oltre il predetto limite annuale da applicarsi sull'intera fornitura.

7.6 Il pagamento del corrispettivo per anno di cui al precedente art. 7.1 dovrà avvenire in 12 rate mensili da pagarsi entro il giorno 15 del mese di riferimento a fronte di presentazione, da parte della Società, di regolare fattura con specifica di dati della Società, oggetto del contratto, numero CIG, impegno di spesa ed eventuale fornitura oggetto della prestazione.

7.7 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Comune accetta e conviene che, a fronte del mancato pagamento anche di una sola mensilità di canone, la Società, previa identificazione e localizzazione mediante GPS delle auto relative alla fattura non saldata, sia espressamente autorizzata a bloccarne l'utilizzo sino al saldo della fattura stessa, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno al Comune per eventuale pregiudizio che possa derivargli da tale blocco e fatta salva la facoltà per la Società di risolvere il contratto qualora l'inadempimento perduri oltre il termine di giorni 20 (venti), alle condizioni di cui al seguente articolo 11.

7.8 Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti accettano gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

7.9 A tal fine, si conviene che il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente dedicato intestato alla 2014 By Autogarden s.r.l. – Banca Popolare del Lazio – IBAN IT11Q0510474160CC0200523508, comunicato all'uopo dalla Società. La Società si riserva di comunicare nominativi e Codici Fiscali dei soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto corrente. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate al Comune.

7.10 Qualora la Società decidesse a suo insindacabile giudizio di modificare le modalità di pagamento, sarà tenuta a darne comunicazione scritta al Comune con anticipo non inferiore a giorni 30 rispetto alla data prevista per il primo pagamento da effettuare con tali nuove modalità.

7.11 Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone, di eventuali oneri accessori e/o di qualunque altra somma dovuta alla Società in virtù del presente contratto darà diritto a quest'ultima, trascorsi 20 giorni dalle rispettive

scadenze, di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni patiti in conseguenza di tale inadempimento.

7.12 In ogni caso, nella predetta ipotesi di mancato o ritardato pagamento del canone o di quant'altro dovuto alla Società, il Comune sarà altresì tenuto, anche in difetto dell'espressa intimazione di cui all'art. 1219 del codice civile ed altresì anche in mancanza di prova di qualsivoglia danno subito, a corrispondere gli interessi moratori in misura pari all'interesse legale vigente al momento in cui la mora si è verificata maggiorato di 5 punti percentuali (per un importo massimo comunque non superiore agli interessi di cui all'art. 2 della legge 108/96), cui verranno aggiunte le eventuali ulteriori spese sostenute dalla Società, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 8

RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE - CLAUSOLA DI MANLEVA - PENALI

8.1 Il Comune, quale utilizzatore finale degli stessi, è tenuto a conservare e custodire i veicoli oggetto del noleggio con ogni diligenza. In particolare è obbligato a rifondere alla Società l'eventuale costo relativo alla rottura, alla perdita e/o al furto dei veicoli, anche ove causati da fatto di terzi, fatti salvi i casi di forza maggiore, nei limiti che esorbitano dalle coperture assicurative pattuite.

8.2 Il Comune dichiara e garantisce che nell'utilizzazione dei veicoli concessi in noleggio dalla Società rispetterà (e farà rispettare ai conducenti e trasportati sugli stessi) tutte le norme e prescrizioni previste in materia da leggi, regolamenti e contratti collettivi oltre che dalla ordinaria diligenza e prudenza, con particolare riferimento tra l'altro anche alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

8.3 Il Comune si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Società da ogni pretesa che possa essere avanzata nei suoi confronti in via contrattuale e/o extracontrattuale dai soggetti impiegati nell'utilizzazione dei veicoli ivi compresi conducenti e trasportati e/o dai terzi che dovessero subire un qualsivoglia pregiudizio comunque riconducibile ai predetti veicoli, nei limiti non garantiti dalle coperture assicurative di cui al presente Contratto.

8.4 In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto il Comune garantisce e si obbliga a tenere indenne la Società per qualsivoglia danno derivi ai veicoli in conseguenza della guida degli stessi nelle seguenti ipotesi:

- sotto l'effetto di alcool e/o stupefacenti;
- in stato di incoscienza;
- in condizioni psicofisiche anomale e/o in contrasto con le norme del codice della strada.

8.5 Resta espressamente inteso che eventuali sanzioni amministrative, elevate dalle competenti autorità per l'accertata violazione del Codice della strada, resteranno a carico esclusivo del Comune, che si impegna comunque a manlevare la Società da ogni eventuale pregiudizio ed onere anche economico.

8.6 Costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali l'utilizzo dei veicoli oggetto del presente noleggio nelle seguenti ipotesi:

- a) trasporto illegale di merci (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrabbando, stupefacenti, merci pericolose);
- b) trasporto di passeggeri contro compenso espressamente o tacitamente pattuito;
- c) finalità illecite, per competizioni di velocità ovvero prove di percorso ovvero gare di ogni genere;
- d) viaggi all'estero, salva espressa autorizzazione scritta della Società;
- e) finalità di subnolo e/o incauto affidamento a terzi a qualsivoglia titolo;
- f) guida sotto l'effetto di alcool o stupefacenti, in stato di incoscienza, in condizioni psicofisiche anomale e/o in contrasto con il codice della strada.

In tali ipotesi, la Società si riserva di risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per il maggior danno.

8.7 Il Comune si obbliga alla riconsegna dei veicoli nei termini concordati con la Società. Fermo e richiamato quanto previsto sub art. 4 del presente contratto, il Comune con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere consapevole che nel caso di mancata restituzione del veicolo in assenza di qualunque valida ragione ostativa (forza maggiore) si concreteerà la fattispecie del reato di appropriazione indebita o eventualmente di truffa contrattuale, con ogni conseguente diritto della Società a risolvere il presente contratto ai sensi del seguente articolo 11, fatta salva l'azione per la penale pattuita e per il risarcimento del maggior danno.

8.8 Resta espressamente inteso che in tutte le ipotesi di cui al presente articolo, il Comune si obbliga a tenere indenne la Società per qualsivoglia domanda e/o azione possa derivare da terzi a qualsivoglia titolo in conseguenza di pregiudizi derivanti dalle suddette circostanze. In particolare, qualora dette ipotesi rientrino in copertura assicurativa (i.e. responsabilità civile terzi, kasko, incendio e furto) il Comune si obbliga a rispondere in proprio, manlevando la Società, delle eventuali franchigie ed anche extra massimale.

ARTICOLO 9

INCIDENTI – DANNI E SINISTRI

9.1 Il Comune è obbligato, a pena di risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento del danno cagionato da tale eventuale omissione, a denunciare alla Società la verifica di ogni incidente stradale e/o danno per iscritto entro 72 (settantadue) ore dall'evento utilizzando il Modulo CID in dotazione a ciascun veicolo ovvero il Modulo di denuncia di Sinistro curando di far intervenire le competenti Autorità per gli opportuni accertamenti.

ARTICOLO 10

DIVIETO DI CESSIONE, SUBLOCAZIONE E COMODATO

10.1 Il Comune si obbliga a non cedere, vendere, ipotecare o dare in pegno i veicoli di cui al presente noleggio, i relativi attrezzi ed equipaggiamento ed ogni altra sua parte e comunque a non agire in contrasto con il diritto di proprietà sul veicolo della Società proprietaria.

10.2 E fatto altresì espresso divieto al Comune di sublocare in tutto o in parte i veicoli noleggiati e i relativi attrezzi ed equipaggiamenti, di cedere in qualsiasi forma ad altri il presente contratto, nonché di consentire a qualsivoglia titolo a terzi l'utilizzo anche gratuito di quanto oggetto del presente contratto senza il preventivo consenso scritto della Società.

10.3 L'inosservanza delle pattuizioni tutte previste nel presente articolo, per espressa pattuizione delle Parti, rappresenta grave inadempimento contrattuale e legitimerà *ipso jure* la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile laddove il Locatore dichiara al Conduttore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE

11.1 In tutti i casi previsti dal presente contratto, dalla Legge e dal Codice civile, nonché a fronte di grave inadempimento contrattuale, il presente contratto può essere risolto dandone comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata, anticipata via PEC, entro giorni 15 (quindici) dalla data in cui la risoluzione diverrà efficace, ferma e impregiudicata l'azione per il riconoscimento del maggior danno.

11.2 Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. il Contratto, oltre che negli altri casi previsti nelle clausole dello stesso nonché dalla Legge, dal Codice civile e dai regolamenti applicabili per materia, nonché a fronte di grave inadempimento contrattuale, potrà essere risolto di diritto dal Locatore nei seguenti casi:

- il Comune risulti gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal presente contratto e, in particolare, ometta o ritardi per oltre 20 giorni il pagamento del canone o di quant'altro dovuto;
- il Comune senza preventiva autorizzazione scritta della Società abbia ceduto, anche parzialmente, i veicoli oggetto del Contratto a terzi ovvero abbia sublocato in tutto o in parte i veicoli noleggiati e i relativi attrezzi ed equipaggiamenti, ceduto in qualsiasi forma ad altri il presente contratto, nonché consentito a qualsivoglia titolo a terzi l'utilizzo anche gratuito degli stessi;
- in caso di mancata restituzione del veicolo oltre 10 giorni dalla scadenza pattuita.

11.3 In caso di risoluzione del Contratto per fatto non imputabile al Comune, quest'ultimo avrà diritto alla sola restituzione dell'importo corrispondente alla quota di canone relativa al periodo non goduto, detratto l'ammontare del pregiudizio economico derivante alla Società per ogni eventuale danno subito direttamente imputabile al Comune e fatto salvo il diritto del noleggiatore al risarcimento dei maggiori danni patiti in conseguenza della mancata o irregolare esecuzione del rapporto contrattuale, se del caso con escussione della garanzia.

ARTICOLO 12

Riservatezza e trattamento dei dati personali

12.1 Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico della Società e/o del Comune di cui la controparte o il suo personale o collaboratori venissero in qualunque modo a conoscenza dovrà essere considerato riservato e come tale trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico.

12.2 Le Parti, rispettivamente Titolari del Trattamento dei dati personali di rispettiva competenza, si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall'esecuzione del Contratto verrà effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento del Contratto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.

12.3 Per il Comune i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso il domicilio indicato in epigrafe ed il Responsabile del trattamento è il Sindaco pro tempore; per la Società i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, anch'essi presso il domicilio indicato in epigrafe ed il Responsabile del trattamento è il sig. Marco Pannozzi.

12.4 Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all'altra, presso le rispettive sedi legali indicate in premessa, per esercitare i diritti riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni quali, ad esempio, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi.

ARTICOLO 13

COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

13.1 Per ogni comunicazione relativa al presente contratto le Parti dichiarano di eleggere domicilio come indicato in epigrafe.

Per le comunicazioni dichiarano di avvalersi dei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata come di seguito:

PEC Comune di Terracina: posta@pec.comune.terracina.lt.it

PEC 2014 By Autogarden Srl: 2014byautogarden@pec.buffetti.it

ARTICOLO 14

RINVIO

14.1 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano espressamente le norme ed i regolamenti tutti applicabili e vigenti in materia che le

Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di ben conoscere, in particolare, Codice civile, Regolamento generale per la contabilità di Stato RD 827/1924, Legge 136/2010 e s.m.i., D.lgs 159/2011 e s.m.i., D.lgs 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010 ove applicabile, salvo altre, nonché le previsioni delle Condizioni Generali di Noleggio pubblicate sul sito internet o comunque esposti negli Uffici della Società.

ARTICOLO 15

Imposte e spese

15.1 Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa la Società dichiara che il rapporto di noleggio oggetto del presente contratto è assoggettato ad IVA.

15.2 Le eventuali spese di registrazione del Contratto, che sarà registrato solo in caso d'uso, ed il bollo saranno a carico della "Società".

ARTICOLO 16

FORO COMPETENTE

Legge applicabile e Foro esclusivamente competente

16.1 Il presente contratto è interamente regolato dalla Legge italiana e in base ad essa deve essere interpretato

16.2 Per qualunque controversia derivante e /o connessa con l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto da affidarsi alla giurisdizione ordinaria sarà competente in via esclusiva il foro di Latina.

16.3 Fermo quanto previsto al comma che precede resta espressamente esclusa l'ipotesi di cui all'art. 1469 bis del Codice civile.

ARTICOLO 17

Modifiche al Contratto

17.1 Le Parti concordano che ogni eventuale modifica e/o integrazione delle condizioni contenute nel presente Contratto, potrà avvenire esclusivamente mediante accordo scritto, integrativo del presente contratto.

ARTICOLO 18

Disposizioni generali

18.1 Il Contratto contiene tutte le intese convenute tra le Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e nova ogni precedente negoziazione, impegno o intesa scritta e/o verbale.

18.2 Qualsiasi dichiarazione, promessa o condizione qui non contenuta non è vincolante tra le Parti.

18.3 Il mancato esercizio da parte di 2014 By Autogarden Srl dei diritti derivanti dal presente contratto non costituisce, né può essere considerato, una rinuncia a tali diritti.

18.4 Tutte le clausole stabilite nel Contratto s'intendono essenziali ed i termini perentori.

Terracina, li

Comune di Terracina

Il Sindaco legale Rappresentante p.t.

2014 By Autogarden Srl

Il Legale Rappresentante p.t.

Nonostante il presente Contratto sia il risultato della libera contrattazione delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c si accettano comunque espressamente e specificamente le clausole contenute negli articoli: art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18.

Terracina, li

Comune di Terracina

Il Sindaco legale Rappresentante p.t.

2014 By Autogarden Srl

Il Legale Rappresentante p.t.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 20 FEB. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 20 FEB. 2014

Il Delegato

ISTRUTTORE CONTABILE
(Sig. *[firma]*)

LA SEGRETERIA GENERALE